REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA)

Art. 474

Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera

Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'ultima parte del primo comma dell'articolo 579 del codice, l'inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocita'. Anche in tali casi, all'esame dell'equipaggio la commissione inquirente puo' procedere soltanto se il sinistro e' avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell'articolo 581 del codice.

Versione in vigore dal 6 maggio 1952, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regolamento-per-l-esecuzione-del-codice-della-navigazione-navigazione/art-474-inchiesta-in-caso-di-sinistro-di-una-nave-straniera

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it